

**COMUNE DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO  
PER IL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA ECONOMICA  
EROGATA DAL COMUNE DI  
PORDENONE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 244 del 14.12.1981 – ravvisata immune da vizi dal Comitato Provinciale di controllo nella seduta dell'8.2.1982 con provvedimento n. 23734;*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 13.03.1984 – ravvisata immune da vizi dal Comitato provinciale di controllo nella seduta del 16.04.1984 con provvedimento n. 7632;*

*Testo modificato entrato in vigore in data 20.04.1984*

## **Art. 1 – Contenuto del presente regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni di assistenza economica attuate dal Comune di Pordenone e si richiama alle leggi vigenti in materia ed in particolare alla L.R. n. 35 del 3.6.1981.

## **Art. 2 – Destinatari delle prestazioni economiche**

Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica le persone che:

- a) risiedano nel territorio del Comune;
- b) non abbiano parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti ovvero i parenti non siano in grado di corrisponderli;
- c) si trovino in condizioni economiche tali che non consentono loro di soddisfare i bisogni fondamentali di vita, oppure in situazione di disagio in relazione ai bisogni economici di natura particolare. Non potranno essere rifiutati i soccorsi urgenti, qualora il Comune disponga dei mezzi finanziari necessari, con il motivo che il richiedente non sia residente come previsto dal 1° comma.

## **Art. 3 – Tipo delle prestazioni**

Il Comune eroga:

- 1) le prestazioni economiche relative ai bisogni fondamentali dell'esistenza (interventi continuativi);
- 2) le prestazioni economiche relative a particolari esigenze (sovvenzioni straordinarie);
- 3) le prestazioni economiche rivolte a garantire un minimo di disponibilità personale di denaro agli ospiti di istituzioni residenziali.

## **Art. 4 – Prestazioni economiche continuative**

Le prestazioni economiche continuative sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali dell'individuo e delle persone coabitanti, con il fine di favorire il superamento delle condizioni che danno occasione all'assistenza.

Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute, all'igiene della persona e della casa, all'affitto e al riscaldamento, alla informazione e ai rapporti sociali.

## **Art. 5 – Prestazioni economiche specifiche straordinarie**

Le prestazioni economiche specifiche straordinarie sono erogate al fine di soddisfare, in particolari circostanze, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare. Tali prestazioni spettano anche a cittadini che già godono dei benefici di cui al precedente art. 4, purchè esse siano reperibili a bisogni diversi.

## **Art. 6 – Prestazioni a favore di ospiti di istituzioni**

Le prestazioni a favore di ospiti di istituzioni residenziali, sprovvisti di sufficienti entrate, sono erogate col fine di garantire la disponibilità di una

somma di denaro che consenta, nella misura minima, il soddisfacimento dei bisogni strettamente personali e di quelli della vita di relazione.

#### **Art. 7 – Contenuto delle prestazioni**

Le prestazioni economiche devono essere erogate in denaro. Solo nei casi in cui si abbiano fondati motivi di ritenere che l'erogazione in denaro non raggiunga le finalità dell'azione assistenziale, può derogarsi dal principio sopracitato. La principale forma di assistenza in natura è il pasto confezionato o vitto preparato. Il pasto viene assicurato anche in forma ricorrente se lo stato di bisogno perdura e viene fornito attraverso la concessione di appositi buoni che danno diritto all'asporto del pasto od alla sua consumazione presso mense indicate dal Comune. Il pasto può essere accordato anche a persone che per la loro limitata disponibilità economica sono in grado di ricorrere solamente a mense popolari. A queste persone i buoni pasto verranno rilasciati al prezzo fissato dal Comune. Ove l'intervento assistenziale sia motivato dal ritardo nella riscossione da parte del richiedente di assegni di natura previdenziale o di altre entrate cui abbia diritto, le prestazioni economiche di cui all'art. 3 possono essere date sotto forma di prestito senza interessi. In tale caso l'interessato ha l'obbligo della restituzione delle somme ricevute in prestito non appena riscuota le somme lui spettanti.

#### **Art. 8 - Limitazioni**

Non sono sostenibili, a titolo di prestazioni economiche continuative o di prestazioni economiche specifiche, le spese relative al pagamento di rette di ricovero in istituzioni di assistenza residenziali o in analoghe istituzioni.

#### **Art. 9 – Misura delle prestazioni economiche continuative**

Per la determinazione degli importi necessari alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita di cui all'art. 4 si fa riferimento all'importo che la Giunta Municipale stabilirà tenendo conto del fabbisogno per vivere per famiglia di diversa ampiezza in rapporto al costo della vita.-

Qualora il Comune non sia in grado, per insufficiente disponibilità finanziaria, di corrispondere a ciascun richiedente le prestazioni economiche continuative nella misura piena, dovrà essere operata sugli importi da assegnare una riduzione percentuale.

#### **Art. 10 – Calcolo delle prestazioni economiche continuative**

L'entità delle prestazioni economiche continuative è data dalla differenza fra la somma stabilita a norma del precedente art. 9 e le entrate di cui il richiedente ed il suo nucleo familiare dispongono. Sono fra queste comunque da considerare le eventuali entrate in natura, derivanti – ad esempio - dalle colture familiari, dai piccoli allevamenti domestici, dalla tenuta dell'orto, nonché le entrate derivanti da prestazioni assistenziali e previdenziali di enti pubblici e di privati. Non è da considerare il possibile ricavato dalla vendita di modesti beni immobili in proprietà qualora l'alienazione, per quanto suscettibile di arrecare un miglioramento immediato, non risolva lo stato di bisogno del richiedente e della sua famiglia.

#### **Art. 11 – Calcolo delle prestazioni economiche specifiche straordinarie**

L'ammontare delle prestazioni economiche specifiche straordinarie è determinato caso per caso, tenuto conto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento.

#### **Art. 12 – Calcolo delle prestazioni per gli ospiti delle istituzioni**

L'entità delle prestazioni a favore di ospiti di istituzioni è determinata, con apposita deliberazione, dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 13 – Durata delle prestazioni**

Le prestazioni economiche continuative sono erogate possibilmente con scadenza mensile, anche con assegno postale, per un periodo massimo di sei mesi consecutivi. Esse sono rinnovabili. In casi particolari le prestazioni possono essere liquidate in rate settimanali. Le prestazioni economiche specifiche straordinarie sono concesse "una tantum" ed erogate in un'unica soluzione. In casi particolari le prestazioni economiche possono venire gestite dal servizio sociale per conto di persone non in grado di provvedervi personalmente.

#### **Art. 14 - Richiesta**

La richiesta di prestazioni assistenziali dovrà essere presentata per iscritto, alla sede del Comune ovvero alle altre sedi prestabilite, quali le Circoscrizioni, anche a mezzo servizio postale. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, salvo giustificato impedimento.

#### **Art. 15 - Divulgazione**

Il Comune è tenuto a divulgare, con appropriati mezzi, tutte le informazioni che possono facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi da esso prestati e, in genere, a tutte le risorse. Inoltre, dovrà esperire sistematicamente opportune azioni di reperimento dei casi e delle situazioni rientranti nella propria sfera d'intervento.

#### **Art. 16 – Documentazione**

Alla richiesta di prestazioni dovrà essere allegata, a riprova delle dichiarazioni fatte nella domanda, ogni documentazione ritenuta utile per chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno, (certificazioni mediche, intimazioni di sfratto, bollette dei consumi, ecc.). Deve essere esibita al momento della presentazione della richiesta di documentazione sulle condizioni economiche (busta paga, libretto o certificato di pensione, cartellino di disoccupazione, fogli di liquidazione a seguito di licenziamento, ecc.). Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare ogni cambiamento di indirizzo e ogni variazione della situazione economica o della consistenza familiare.

#### **Art. 17 – Accertamenti**

La Giunta adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal richiedente.

Qualora la Giunta ritenga necessario acquisire elementi di integrazione o di confronto, vi provvederà mediante il servizio sociale e gli altri servizi comunali o di strutture pubbliche.

#### **Art. 18 – Istruzione della pratica**

La richiesta viene istruita dall'ufficio competente del Comune, il quale:

- a) esamina la domanda e la relativa documentazione in relazione al bisogno adottato, alle entrate e disponibilità del richiedente, al fabbisogno assistenziale, nonché alla disponibilità di bilancio;
- b) formula la proposta di intervento;
- c) trasmette il fascicolo all'organo decisionale.

Per l'istruttoria il Comune può avvalersi anche del servizio sociale di altri Enti pubblici o strutture pubbliche.

#### **Art. 19 – Decisione**

Per le prestazioni economiche continuative, di cui all'art. 4 la richiesta istruita viene sottoposta all'Amministrazione Comunale. In caso di accoglimento l'Amministrazione Comunale stabilisce il tipo di prestazione, l'ammontare, la durata, la forma, la periodicità di liquidazione, le eventuali condizioni e formalità.

In caso di non accoglimento l'Amministrazione comunale provvede con decisione motivata.

#### **Art. 20 - Comunicazioni**

Il contenuto della decisione viene sinteticamente comunicato al richiedente.

#### **Art. 21 - Pagamento delle prestazioni**

Le prestazioni assistenziali sono pagate alle persone richiedenti, le quali possono delegare altra persona alla riscossione in caso di impedimento.

#### **Art. 22 - Provvedimenti per le prestazioni economiche specifiche**

Per le prestazioni economiche specifiche straordinarie, non superiori ad un importo che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale, può provvedere il Sindaco oppure l'Assessore incaricato, con il pagamento immediato della prestazione tramite il servizio di economato. Sono di competenza del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato tutte le erogazioni in natura (buoni pasto, ed ogni altro intervento di natura inderogabile).

#### **Art. 23 - Statistiche**

Le statistiche sull'attività assistenziale del Comune sono elaborate con frequenza annuale e concernono:

- a) il numero delle persone e delle famiglie assistite nei singoli tipi di prestazione;

- b) il totale delle somme erogate per ciascun tipo di erogazione;
- c) l'ammontare medio procapite delle erogazioni per ciascun tipo di prestazioni;
- d) il fabbisogno assistenziale totale nonché la parte di esso che l'Ente non abbia avuto la capacità finanziaria di coprire;
- e) ogni altro dato ritenuto utile.

#### **Art. 24 - Convenzioni**

Il Comune può stipulare, nel rispetto delle leggi vigenti, convenzioni con gli enti pubblici che esercitano forme di assistenza per l'unificazione e il coordinamento degli interventi assistenziali.

#### **Art. 25 - Atti**

L'ufficio assistenza cura la tenuta di una cartella personale per ciascun assistito o nucleo familiare.

Nella cartella vengono registrate tutte le domande di assistenza ed i provvedimenti adottati. L'addetto all'ufficio assistenza terrà in evidenza la situazione affinché i provvedimenti assistenziali di ciascun mese, in rapporto alle particolari esigenze stagionali, tengano conto degli stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 26 – Rendicontazione e programmi**

Entro il 30 novembre viene inviato alla Regione il programma per l'anno successivo indicando i servizi e le prestazioni che si intendono assicurare, il personale addetto, le eventuali convenzioni con enti ed associazioni e l'onere di spesa previsto. Entro il mese di marzo dell'anno successivo va trasmessa alla Regione una relazione sui risultati raggiunti, con l'indicazione analitica delle spese sostenute, corredata dagli estremi delle deliberazioni.

#### **Art. 27 - Assistenza ad emigrati**

Per gli interventi di assistenza a favore di emigrati e loro familiari si richiamano l'art. 18 della L.R. n. 35 del 1981 e le direttive impartite in materia dalla Giunta reg.le.

#### **Art. 28 – Assistenza agli orfani (ex ENAOLI)**

Per gli interventi di assistenza a favore degli orfani (ex ENAOLI) si richiamano gli articoli 2 e 12 della L.R. n. 70 del 22.12.1980 e le direttive impartite in materia dalla Giunta Regionale.

---

*a cura della Segreteria Generale  
Marzia Vianello  
data di aggiornamento: 28.09.2005*